



Giochi

13 settembre 2018

Il [decreto-legge n. 87 del 2018](#) ha introdotto numerose disposizioni di contrasto al gioco d'azzardo, tra le quali si segnalano, in primo luogo, il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo, e l'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi idonei per il gioco lecito.

Contrasto al gioco d'azzardo patologico e tutela dei minori

L'articolo 9 del [decreto-legge n. 87 del 2018](#) vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo; si introduce la locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" in luogo di ludopatia. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo e dalle norme in materia di decontribuzione per gli anni 2019 e 2020 per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti.

Il nuovo comma 1-**bis** specifica che nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Il nuovo comma 1-**ter** modifica la disciplina sull'obbligo per i giochi con vincite in denaro di riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. La nuova norma prevede che per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita. La modifica riduce, pertanto, la percentuale della probabilità di vincita che viene comunicata al pubblico.

Si affida al Governo il compito di proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario.

L'articolo 9-**bis** prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee contengano messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. Si stabilisce inoltre che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati.

L'articolo 9-**ter** prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro della salute, effettui il monitoraggio dell'offerta di gioco e riferisca annualmente al Parlamento.

L'articolo 9-**quater** dispone che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (*slot machine* e *videolottery*) sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che siano rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l'accesso ai minori. La violazione di tale norma è punita con una sanzione amministrativa di diecimila euro per ciascun apparecchio.

L'articolo 9-**quinquies** istituisce il logo **No Slot** presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

consente ai Comuni di prevedere, per i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare *videolottery* e *slot machine* il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo **No Slot**.

Si ricorda che già l'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158 del 2012 aveva introdotto l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita: sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi di gioco; nelle aree e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. In caso di inosservanza di tali disposizioni è prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro nei confronti del concessionario degli apparecchi di gioco, del titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi (relativamente agli apparecchi AWP e VLT), del titolare del punto vendita delle scommesse, se diverso dal concessionario.

Per quanto riguarda i giochi **on line**, si ricorda che la legge n. 88 del 2009 (articolo 24, comma 17) ha stabilito che i concessionari adottino ovvero mettano a disposizione strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario. Inoltre attraverso il c.d. conto di gioco si rende possibile una sorta di autolimitazione obbligatoria per il giocatore, in quanto egli al momento dell'apertura del conto stabilisce i propri limiti di spesa settimanale o mensile, con conseguente inibizione dell'accesso al sistema in caso di raggiungimento della soglia predefinita. Per i giocatori è prevista anche la facoltà di auto-esclusione dal sito del concessionario, con conseguente impedimento ad un nuovo accesso. Peraltro, attraverso l'anagrafe dei conti di gioco, viene monitorata l'attività di ciascun giocatore, in quanto all'apertura del conto il giocatore deve fornire il proprio codice fiscale (che viene incrociato con la banca dati SOGEI al fine di verificarne l'effettiva esistenza) e il sistema di controllo permette di tracciare e memorizzare in modo nominativo tutte le transazioni di gioco dei giocatori italiani.

In tale contesto la legge n. 190 del 2014 ha disposto la destinazione, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e a decorrere dall'anno 2015, di una quota pari a 50 milioni di euro annui per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'[Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave](#), istituito dal D.L. n. 158 del 2012, art. 7, comma 10, è stato trasferito presso il Ministero della salute, con il compito di monitorare la dipendenza dal gioco d'azzardo e l'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 946) ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato regioni e enti locali. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Si prevede, inoltre, che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predisponga campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Per quanto riguarda la tutela dei minori, l'articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (*video lottery*) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

L'articolo 24, comma 20, del D.L. n. 98 del 2011, oltre a ribadire il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori di 18 anni, ha provveduto - ai successivi commi 21 e 22 - ad inasprirne le sanzioni. In particolare:

- il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro;

- indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni; il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento;
- per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;
- in caso di utilizzo degli apparecchi e dei congegni da gioco (*slot machine, videolottery*), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.

Il quadro normativo

Il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso, in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia. Si segnalano di seguito i principali interventi adottati nel corso della XVII legislatura.

La delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 14) aveva previsto la predisposizione di un codice delle disposizioni sui giochi ed un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi. Il Governo era stato inoltre delegato ad adottare norme volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si disponeva una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. Tali deleghe non sono state esercitate. Al riguardo si segnala l'[audizione](#) del sottosegretario Baretta, avvenuta il 13 ottobre 2015 alla Commissione Finanze della Camera, nella quale è stata illustrata la bozza di decreto legislativo in materia di giochi e sono state prospettate le possibili soluzioni per affrontare le questioni aperte. In sede parlamentare è stato presentato un disegno di legge ([A.S. 2000](#)), non concluso, che riprendendo il contenuto dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo, conteneva un riordino organico delle disposizioni normative in materia di giochi.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) ha disposto l'aumento del [Preu](#) sugli apparecchi. Inoltre ha previsto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento delle **newslot** rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Entro il 30 aprile 2016 in Conferenza unificata dovevano essere definite le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori.

Nel frattempo l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, al fine di attuare la norma che prevede la graduale riduzione degli apparecchi *slot* che non consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, con la loro totale dismissione entro il 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015), ha disposto la riduzione di tali apparecchi secondo un cronoprogramma: al 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000; al 30 aprile 2018 non può essere superiore a 265.000. Il [D.M. 25 luglio 2017](#) prevede l'intervento dell'Agenzia dei Monopoli, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini citati, ai fini del controllo del numero dei nulla osta e della revoca di quelli che risultassero in eccesso. Il concessionario deve tempestivamente provvedere al blocco degli apparecchi oggetto di revoca pena una sanzione di 10.000 euro.

L'intesa in Conferenza unificata sul [documento](#) presentato dal Governo che definisce le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale è stata raggiunta il 7 settembre 2017. Oltre alla graduale riduzione delle *slot* secondo il cronoprogramma previsto dal decreto-legge n. 50 del 2017, l'intesa prevede il dimezzamento entro tre anni dei punti vendita del gioco pubblico (stimati in circa 100.000). I punti vendita in cui potranno essere presenti

le AWP (*slot*) saranno distribuiti in un numero massimo di 18.000 sale e punti gioco certificati (10.000 agenzie o negozi con attività prevalente il gioco pubblico; 5.000 corner; 3.000 sale VLT o Bingo) e di un massimo di 35.000 esercizi certificati per la vendita di gioco pubblico (bar, tabacchi). Si prevede inoltre di: definire un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco; innalzare il livello qualitativo dei punti gioco e dell'offerta attraverso nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco; migliorare il sistema dei controlli; accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico; completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi; assicurare un costante monitoraggio della riforma. L'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti. In ogni caso la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, comma 1049) ha stabilito che le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di conferenza unificata in data 7 settembre 2017.

La legge di bilancio 2017 in materia di giochi pubblici aveva introdotto disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore – c.d. "Gara Superenalotto" (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 576-577). E' stato previsto inoltre l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli [scontrini](#) o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (commi 537-541).

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1047-1062) ha previsto nuove gare per le concessioni del Bingo e delle scommesse, da indire entro il 30 settembre 2018, con introiti rispettivamente di almeno 73 e 410 milioni di euro. Con riferimento alle scommesse sulle corse dei cavalli è stato introdotto il criterio della tassazione sul margine: il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve essere disciplinata una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (*newslot*) dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti. Si prevede l'istituzione di un registro dei distributori ed esercenti di gioco (nuovo articolo 52-*bis* nel D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio). Il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi **new slot** (senza controllo da remoto) è prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

La raccolta dai giochi, le entrate erariali e la spesa dei giocatori

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato i [dati relativi al gioco legale in Italia](#) (aggiornamento al mese di gennaio 2018), con particolare riferimento ai dati relativi alla spesa delle famiglie nel gioco legale con riferimento al 2016 e al primo semestre 2017 ed al gettito erariale.

La spesa complessiva per il gioco fisico e telematico è stata nel 2016 di circa 19,4 miliardi di euro (cioè il 20% della Raccolta, pari a 96,1 miliardi). La popolazione adulta ha speso in media circa 400 euro/anno per persona. Nel primo semestre 2017 la spesa complessiva per il gioco è risultata di circa 9,3 miliardi di euro. Il totale dei 19,4 miliardi spesi nel gioco legale nel 2016 è affluito per 10,4 miliardi di euro all'Erario e per poco meno di 9 miliardi alla filiera (costituita da circa 100 mila soggetti tra concessionari, gestori, produttori di sistemi di gioco, esercenti tabaccherie). La spesa complessiva per il primo semestre 2017 risulta così ripartita: 5 miliardi di euro all'Erario e circa 4,3 miliardi alla filiera. L'incidenza dell'Erario sulla Spesa è quindi superiore al 54%.

Con riferimento ai [dati degli anni precedenti](#), nel 2010 la raccolta dai giochi (il totale del giocato) ammontava a 61,1 miliardi di euro, per poi aumentare a 79,6 miliardi nel 2011 e a 87,5 miliardi nel 2012. A partire dal 2013 si registra una flessione (84,6 miliardi) che ha portato al dato di 84,3 miliardi nel 2014. Nel 2015 la raccolta è aumentata portandosi a 88,2 miliardi. Nel 2016 la raccolta ammonta a circa 96 miliardi.

Le entrate erariali sono passate da 8,9 miliardi del 2010, a 8,6 miliardi nel 2011 e a 8,3 miliardi nel 2012. Nel 2013 ammontavano 8,5 miliardi, nel 2014 si attestavano a 8,3 miliardi. Nel 2015 le entrate fiscali sono risultate pari a 8,7 miliardi. Nel 2016 le entrate erariali ammontano a oltre 10 miliardi. L'incremento è dovuto in gran parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT, comunemente indicati come *slot machines*) prevista con la legge di stabilità 2016. Oltre la metà del gettito (5,8 miliardi) deriva dagli apparecchi da divertimento; oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 miliardi dal gioco del Lotto, 1,3 miliardi dal Gratta&Vinci, 0,47 miliardi dal SuperEnalotto).

Il prelievo erariale unico (PREU) e la tassa sulle vincite

L'articolo 9 del [decreto-legge n. 87 del 2018](#) ha innalzato la misura del PREU - prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito (articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, *slot machine*, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, *videolottery*. Tale misura risulta fissata al 19,25 e 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019; al 19,6 e 6,65 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° maggio 2019; al 19,68 e 6,68 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2020; al 19,75 e 6,75 per cento dell'ammontare delle somme giocate, dal 1° gennaio 2021; al 19,6 e 6,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La misura del prelievo sul gioco lecito

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-919) aveva incrementato, dal 1° gennaio 2016, il PREU (prelievo erariale unico) dal 13 per cento al 17,5 per cento sulle somme giocate attraverso le c.d. "new slot" o AWP. Nello stesso tempo la percentuale minima destinata alle vincite (*pay out*) era stata ridotta dal 74 al 70 per cento.

Il D.L. n. 50 del 2017 ha elevato il prelievo al 19 per cento.

Sulle somme giocate attraverso le c.d. *Video Lotteries Terminal*" o VLT, dal 1° gennaio 2016, il PREU è stato elevato dal 5 al 5,5 per cento. Il D.L. n. 50 del 2017 ha elevato il prelievo al 6 per cento. Sulla parte della vincita eccedente i 500 euro è dovuta una addizionale pari al 6 per cento (decreto direttoriale AAMS 12 ottobre 2011, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 138 del 2011). Tale addizionale sulle vincite eccedenti i 500 euro è stata elevata al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017 (art. 6 del D.L. n. 50 del 2017).

L'applicazione del prelievo sulla parte delle vincite eccedenti i 500 euro riguarda anche Videolottery, Gratta e Vinci e SuperEnalotto (e giochi accessori, comprensivi della modalità online, come il Win for Life, e il "Si vince tutto"). Il prelievo al 12 per cento non riguarda le seguenti categorie di gioco: Scommesse ippiche e sportive, Bingo, Lotterie tradizionali (Lotteria Italia) e tutti i giochi a distanza (esclusi quelli sopra menzionati) che restano soggetti all'attuale normativa di settore.

La legge di stabilità 2016 (commi 944-945) ha anche previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Per tali giochi era prevista una tassazione sulla raccolta con l'aliquota del 3 per cento (con un *payout* di mercato del 90 per cento). Il passaggio al regime della tassazione sul margine è previsto anche per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche, e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per il bingo a distanza (20 per cento). La tassazione sul margine è stata poi estesa dalla legge di bilancio 2018 alle scommesse sulle corse dei cavalli: il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza del 47 per cento (legge n. 205 del 2017, commi 1051-1058).

Rinnovo concessione Gratta e Vinci

L'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017 ha autorizzato la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea ("Gratta e Vinci"), in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018. La norma fa riferimento all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009 nel quale si prevede che la concessione ha una durata massima di nove anni, eventualmente

rinnovabile per non più di una volta. La concessione in esame è stata attribuita a Lottomatica (Lotterie Nazionali S.r.l.) il 5 agosto 2010.